

ALLEGATO A – SCHEMA MODIFICHE REGOLAMENTO TARI

VERSIONE ATTUALE	VERSIONE MODIFICATA
Articolo 8-bis, comma 3 - Comunicazione per l'uscita dal servizio pubblico delle utenze non domestiche e comunicazione delle attività agricole	Articolo 8-bis, comma 3 - Comunicazione per l'uscita dal servizio pubblico delle utenze non domestiche e comunicazione delle attività agricole
Per il solo anno 2021, la dichiarazione di cui al precedente comma, deve essere presentata entro il 31 ottobre 2021, per uscire dal servizio pubblico a decorrere dal 1° gennaio 2022.	<u>Abrogato</u>
Articolo 19, comma 8 – Esenzioni e riduzioni	Articolo 19, comma 8 – Esenzioni e riduzioni
Ai fini di quanto stabilito dal comma precedente i contribuenti dovranno produrre apposita istanza al servizio tributario allegando la documentazione dimostrativa della minore produzione di rifiuti quale: copia scontrino fiscale ovvero copia ricevuta fiscale (intestata ad un qualsiasi componente del nucleo familiare) con specifica descrizione del bene finalizzato alla produzione di minor rifiuti per entrambe le tipologie di documenti fiscali. L'acquisto in questione dovrà essere effettuato entro il primo semestre dell'anno d'imposta di cui si chiede l'agevolazione ovvero nell'annualità precedente.	Ai fini di quanto stabilito dal comma precedente l'intestatario TARI dovrà produrre, entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno di imposta , apposita istanza al servizio tributario allegando la documentazione dimostrativa della minore produzione di rifiuti quale: copia scontrino fiscale ovvero copia ricevuta fiscale (intestata ad un qualsiasi componente del nucleo familiare) con specifica descrizione del bene finalizzato alla produzione di minor rifiuti per entrambe le tipologie di documenti fiscali. L'acquisto in questione dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre dell'anno d'imposta per cui si chiede l'agevolazione.
Articolo 19, comma 9 – Esenzioni e riduzioni	Articolo 19, comma 9 – Esenzioni e riduzioni
A favore delle utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico mediante compostiera, è concessa una riduzione pari al 15% della quota variabile della tariffa. Per beneficiare della riduzione il contribuente è tenuto alla presentazione di apposita dichiarazione. La riduzione si applica a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione, previa verifica dell'effettivo utilizzo di tale modalità da parte dell'ufficio comunale competente ovvero dal soggetto gestore del servizio igiene urbana entro 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione. Per gli anni successivi la	A favore delle utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico mediante compostiera, è concessa una riduzione pari al 15% della quota variabile della tariffa. Per beneficiare della riduzione l'intestatario TARI è tenuto alla presentazione di apposita dichiarazione contenente copia scontrino fiscale ovvero copia ricevuta fiscale (intestata ad un qualsiasi componente del nucleo familiare), con annessa documentazione fotografica. La riduzione si applica a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione, previa verifica dell'effettivo utilizzo di tale modalità da parte dell'ufficio comunale

dichiarazione di rinnovo dovrà essere presentata, a pena di decadenza, nel mese di gennaio.	competente ovvero dal soggetto gestore del servizio igiene urbana entro 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione. Per gli anni successivi la dichiarazione di rinnovo dovrà essere presentata, a pena di decadenza, nel mese di gennaio.
Articolo 20, comma 1 - Agevolazioni particolari per le utenze domestiche	Articolo 20, comma 1 – <u>Agevolazioni particolari</u>
È disposta la riduzione del tributo per le seguenti fattispecie:	È disposta la riduzione del tributo – <u>al netto di TEFA e componenti perequative</u> - per le seguenti fattispecie:
Articolo 20, comma 1, lett. d), comma2 – Agevolazioni particolari per le utenze domestiche	Articolo 20, comma 1, lett. d), comma 2 – <u>Agevolazioni particolari</u>
d)È disposta per il solo anno 2024 una riduzione del 40% a favore degli esercizi commerciali ed artigianali aventi la propria sede operativa in zone interessate dallo svolgimento dei lavori per la realizzazione del nuovo sottopasso di Via Nino dall'Oro e di Viale Pavia. La riduzione sarà applicata alle superfici destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività commerciale ed artigianale esercitata. Ai fini dell'applicazione del presente comma rientrano nel concetto di zone interessate dallo svolgimento di lavori per la realizzazione del progetto sopracitato gli esercizi commerciali insistenti nelle seguenti vie: Via Nino dall'Oro dal civico 3 al civico 47 Viale Pavia civico 2 Viale Trento e Trieste dal civico 17 al civico 31 Per beneficiare dell'agevolazione di cui al presente comma è necessario avere i seguenti requisiti, da possedere cumulativamente e non alternativamente: a) essere titolare di un'attività commerciale o artigianale; rientrano altresì tra i soggetti agevolabili anche i titolari di quelle attività assimilabili alle attività commerciali/artigianali, purché basate anch'esse sul richiamo della	d)È disposta per il solo anno 2026 una <u>riduzione dell'80% – erogata sottoforma di rimborso - a favore delle utenze non domestiche aventi la propria sede operativa ai seguenti indirizzi: Via Cavallotti, Via Ferrabini, Via Nazario Sauro, Via Po, Via Canottieri d'adda, Via Contarico, Via Scuri, Via Carloni, Via Campi, Via Hayez, Via Arisi, Via Palazzo, Via Mazzuccotelli, Via Segre, Via Codignola, Via Romero, Via Piave, Via Falcone, Via Borsellino, Via Campo di Marte, Via Brunetti, Via Scotti, Via Cavallegerri di Lodi, Via Grassi, Via Caponetto.</u> <u>L'agevolazione sarà applicata esclusivamente sulle superfici destinate all'esercizio dell'attività commerciale ed artigianale insistenti sulla zona interessata dai lavori e sarà calcolata al netto di TEFA e componenti perequative.</u> <u>Ai fini dell'applicazione del presente punto, il richiedente dovrà possedere i seguenti requisiti:</u> - <u>rientrare in una delle categorie tariffarie di seguito elencate: 2, 4, 13, 14, 17, 18, 22, 24, 25;</u> - <u>numero di dipendenti inferiore a 10 alla data del 01/01/2026.</u> <u>La presente agevolazione presuppone la presentazione di apposita istanza tramite</u>

clientela effettuato con l'apposito allestimento dello spazio vetrina, ubicato in locali al piano terreno delle vie oggetto dell'agevolazione; b) avere la sede operativa della propria attività che si affacci direttamente (con apposito punto di accesso della clientela) sulle strade sopra elencate; 2. Ai fini della fruizione dell'agevolazione di cui comma precedente lett. A9 B9 e C), il contribuente dovrà presentare apposita istanza, entro il 31 Marzo dell'anno successivo all'anno di riferimento del tributo, corredata dalla dichiarazione sostitutiva sull'entità dell'Indicatore ISEE.	<u>Sportello telematico o PEC entro e non oltre il 31/10/2026.</u> <u>Nell'ambito dell'attività istruttoria, il Servizio Tributario provvederà alla contestuale verifica di eventuali posizioni debitorie relative alla Tassa Rifiuti che provvederà a compensare nell'ipotesi di accoglimento dell'istanza di rimborso.</u> 2. Ai fini della fruizione dell'agevolazione di cui comma precedente lett. A) B) e C), il contribuente dovrà presentare apposita istanza, <u>dal 15 gennaio ed</u> entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno di riferimento del tributo, corredata dalla dichiarazione sostitutiva sull'entità dell'Indicatore ISEE. <u>Le domande pervenute oltre i termini sopra indicati determineranno l'emissione di un provvedimento di diniego.</u> <u>Le istanze di agevolazione dovranno essere presentate dall'intestatario dell'utenza TARI che dovrà possedere i requisiti richiesti per la specifica categoria.</u>
Articolo 22-bis, c. 2 – Ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento	Articolo 22-bis, c. 2 – Ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento
L'importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari a €. 75.00.	<u>L'importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari a €100,00.</u>
Articolo 23, comma 2 – Dichiarazione di inizio occupazione	Articolo 23, comma 2 – Dichiarazione di inizio occupazione
Ai fini del comma 1, la dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, alla richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata dall'utente all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via <i>e-mail</i> o mediante sportello fisico e <i>online</i>, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla	<u>La dichiarazione relativa alla richiesta di attivazione del servizio deve essere presentata, in base a quanto disposto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif entro 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile.</u> <u>Ogni dichiarazione deve essere presentata dall'utente a mezzo posta raccomandata A/R, via PEC o mediante sportello fisico e telematico, compilando l'apposito modulo</u>

home page del sito internet del Comune/gestore, disponibile presso gli sportelli fisici.	scaricabile dalla <i>home page</i> del sito internet del Comune (Sezione Portale TARI). È fatto obbligo alle utenze non domestiche di presentare la dichiarazione per via telematica o mediante PEC.
Articolo 23, cc. 8-9 – Dichiarazione di inizio occupazione	Articolo 23, cc. 8-9 – Dichiarazione di inizio occupazione
/	8.Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 2 del presente articolo ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. 9.Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
Articolo 24, cc. 2- 4 – Funzionario Responsabile	Articolo 24, cc. 2- 4 – Funzionario Responsabile
	2.Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario Responsabile - e per esso gli uffici incaricati - può: -inviare al contribuente motivato invito a comparire per fornire delucidazioni, esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, o questionari da restituire debitamente sottoscritti;

/	-richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero ad enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione di spese e diritti; -utilizzare dati acquisiti per tributo diverso; 3. Il Funzionario responsabile può inoltre disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, mediante gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale, ovvero il personale incaricato debitamente autorizzato dal Sindaco e con preavviso di almeno sette giorni. 4. Sono fatti salvi i casi di immunità o di segreto militare in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del Responsabile del relativo organismo.
Articolo 26, comma 2 – Rateizzazioni per avvisi di liquidazione accertamento	Art. 26, comma 2 – Rateizzazioni per <u>avvisi di accertamento esecutivi ed avvisi di accertamento per omessa o infedele denuncia</u>
La rateizzazione viene concessa: -fino a euro 75,00 nessuna rateizzazione; -da euro 75,01 a euro 500,00 fino a sei rate mensili con un minimo di €. 75.00 per rata; -da euro 500,01 a euro 3.000,00 fino a quattordici rate mensili con un minimo di €. 100 per rata; -da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 fino a ventisei rate mensili con un minimo di €. 150 per rata; -oltre euro 6.000,01 fino a 36 rate mensili.	Il Funzionario Responsabile del Tributo, su richiesta motivata dell'interessato ed in comprovata situazione di temporanea obiettiva difficoltà di ordine economico – finanziaria ed a seguito di presentazione ISEE in corso di validità, può concedere il pagamento del debito in rate mensili di pari importo, nei limiti seguenti: -fino a € 100: nessuna rateizzazione; -da € 100,01 a € 500,00: fino 4 rate mensili; -da € 500,01 a € 3.000,00: da 5 a 12 rate mensili; -da € 3.000,01 a € 6.000,00: da 13 a 24 rate mensili; -da € 6.000,01 a € 20.000,00: da 25 a 36 rate mensili; -da € 20.000,01 a € 50.000,00: da 37 a 50 rate mensili; -oltre € 50.000,01: da 51 a 72 rate.
Articolo 26, comma 5 – Rateizzazioni per avvisi di liquidazione accertamento	Articolo 26, comma 5 – Rateizzazioni per avvisi di liquidazione accertament
La rateizzazione non è in ogni caso consentita: a) quando non sono soddisfatte le condizioni e i requisiti di cui sopra; b) quando sono già iniziate le procedure esecutive e	La rateizzazione non è in ogni caso consentita: a) quando non sono soddisfatte le condizioni e i requisiti di cui sopra; b) quando sono già iniziate le procedure esecutive e

cautelari; c) quando il richiedente risulta inadempiente o moroso rispetto a precedenti rateazioni o dilazioni, riferite anche a tributi diversi; d) se l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad € 75,00.	cautelari; c) quando il richiedente risulta inadempiente o moroso rispetto a precedenti rateazioni o dilazioni, riferite anche a tributi diversi; d) se l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad € 100,00.
Articolo 29, comma 5 - Rimborsi	Articolo 29, comma 5 - Rimborsi
/	<u>L'erogazione del rimborso è subordinata alla verifica della posizione debitoria del richiedente. Nel caso di sussistenza di debiti, l'ammontare del rimborso verrà utilizzato a totale o parziale copertura delle somme non versate.</u>
Articolo 30, comma 2 – Disposizioni finali ed efficacia	Articolo 30, comma 2 – Disposizioni finali ed efficacia
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024.	<u>Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2026.</u>